



COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

Reg. Ord. N. 10
Prot. n. 2361

Zogno, 2 marzo 2009

ORARI ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E ARTIGIANALI - SETTORE ALIMENTARE

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. 114 del 31.03.98;
- l'art. 5-bis della L.R. 3.04.2000, n. 22, come modificata ed integrata dalla L.R. 28.11.2007, n. 30 "modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.4.2000, n. 22 "disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali".

Richiamata la nota in data 26.05.2008, Prot. 6164, del Responsabile del Settore Affari Generali avente ad oggetto "orari attività in sede fissa" a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la L.R. 30/2007.

Considerato che rientra nella facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 5-bis, commi 3 e 5, della L.R. 22/2000 e s.m.i., sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale:

- estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita in sede fissa;
- autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino;
- estendere, per quanto riguarda la media distribuzione, le aperture domenicali e festive ad altre tre giornate, scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, oltre a quanto previsto a livello regionale.

Ritenuto, vista la localizzazione del Comune di Zogno posto sulla direttrice per le principali località turistiche montane della Valle Brembana, di individuare per le attività in sede fissa aventi una superficie di vendita superiore a mq. 250 tre giornate di apertura domenicale nel mese di novembre 2009.

Preso atto delle richieste di parere formulate alle Organizzazioni di cui al punto precedente con note in data 26.05.2008, Prot. 6165, ed in data 25.11.2008, Prot. 14222.

Considerato, altresì, che il Comune intende derogare, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, della L.R. 22/2000 e s.m.i., per il periodo giugno – settembre e per il mese di dicembre, al divieto di vendita di pane, la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive, in quanto il proprio territorio è interessato in tale periodo da un notevole flusso turistico riguardante tutta la Valle Brembana ed in particolare proprie Frazioni e Località poste in zone con significativa presenza di seconde case e con particolare attrazione legata all'ambiente.

Ritenuto, inoltre, che tale deroga possa essere garanzia di un adeguato livello di servizio rivolto alla popolazione sia stabile che turistica.

Ravvisata la necessità di adeguare gli orari di apertura delle attività artigianali/industriali del settore alimentare a quelli degli esercizi commerciali di vendita in sede fissa.

ORDINA

Per i motivi in narrativa esposti, gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa osservano le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura

DISPOSIZIONI GENERALI

ORARI DI APERTURA

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Gli esercizi commerciali **possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 22,00**. L'esercente può in tale fascia determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura non superando comunque il **limite di 13 ore giornaliere**. E' **facoltativa l'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale**.
3. L'esercente è **tenuto** a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

APERTURE DOMENICALI E FESTIVE

1. Per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa **aventi superficie di vendita fino a 250 mq.** è **SEMPRE CONSENTITA L'APERTURA domenicale e festiva** con riferimento all'intero anno solare, fatto salvo quanto previsto al punto chiusure obbligatorie domenicali e/o festive.
2. **Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 250 mq.**, possono restare aperti al pubblico:
 - nella **prima domenica dei mesi da gennaio a novembre**;
 - nell'**ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre**;
 - nelle **giornate domenicali e festive del mese di dicembre**.Questi ultimi esercizi, nel corso dell'anno 2009, potranno rimanere aperti per ulteriori tre festività individuate nelle giornate di:
 - **domenica 8 - 15 e 22 novembre**.
3. In caso di due o più festività consecutive, gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE, possono rimanere aperti fino alle ore 13,00 della prima giornata festiva, anche in deroga a quanto previsto al punto chiusure obbligatorie domenicali e/o festive.

CHIUSURE OBBLIGATORIE DOMENICALI E/O FESTIVE

1. Salvo non coincida con la festa patronale, fatto salvo quanto indicato al comma 3 del punto "aperture domenicali e festive", **NON E' IN OGNI CASO CONSENTITA** l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:
1° gennaio; Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 15 agosto; 25 dicembre pomeriggio; 26 dicembre.

FERIE

1. La chiusura per ferie dell'esercizio di vendita non comporta l'obbligo della comunicazione preventiva all'Amministrazione Comunale qualora questa non superi i 30 giorni consecutivi. La comunicazione è necessaria nel caso di periodi superiori a 30 giorni.

EVENTI PARTICOLARI

1. Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative, feste patronali, sagre o feste, possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale protrazioni dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali sino alle ore 24,00, non superando comunque il **limite di 13 ore giornaliera**.

ATTIVITA' MISTE

1. Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti del settore alimentare e non alimentare, devono essere osservate le disposizioni relative al settore prevalente. Si considera prevalente il settore che occupa la maggiore superficie di vendita.
2. Nel caso in cui nell'esercizio siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio (somministrazione di alimenti e bevande, farmacie, attività artigianali, ecc...) devono essere osservati gli orari previsti per l'attività prevalente. Si considera prevalente il settore che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

ATTIVITA' ARTIGIANALI

1. Le disposizioni relative agli orari di apertura si applicano alle attività artigianali con annessa vendita nel settore alimentare, che svolgono attività di somministrazione non assistita, quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, pizzeria d'asporto, Kebab ecc....
2. Tali esercizi pertanto **possono restare aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 22,00**. L'esercente può in tale fascia determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura. E' **facoltativa l'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale**.
3. L'esercente è **tenuto** a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

VENDITA PANE

1. In relazione alle motivazioni in premessa indicate e per il soddisfacimento delle esigenze del consumatore, **nel periodo giugno - settembre e per il mese di dicembre** è consentita, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti "aperture domenicali e festive" e "chiusure obbligatorie domenicali e/o festive" la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate festive e/o domenicali.
2. Non si considera panificazione l'operazione di cosiddetta doratura, che consiste nel completamento della cottura di pane surgelato, o proveniente da pasta precotta e surgelata.

ESCLUSIONI

1. Le presenti disposizioni, ad eccezioni di quanto indicato al comma 3 del punto "orari di apertura", non si applicano alle seguenti tipologie di attività

commerciali, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) gli esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri; situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 5/ter della L.r. 22/2000 e s.m.i. le violazioni delle disposizioni vigenti sull'obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive sono punite con una sanzione amministrativa variabile da € 500,00 ad € 2.000,00 per la tipologia "esercizi di vicinato", da € 2.000,00 ad € 5.000,00 per la tipologia "medie strutture di vendita", e da € 5.000,00 ad € 30.000,00 per la tipologia "grande struttura di vendita".
2. Qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di orari giornalieri, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 114/1998, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 ad € 3.098,74.
4. La violazione delle altre disposizioni di cui alla presente ordinanza, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è sottoposta alle disposizioni di cui agli artt. 16, 17, 18, 22 e 22/bis della Legge 689 del 24.11.1981. L'Amministrazione Comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della predetta norma, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

RICORSO

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, sez. di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione. Ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data della sua notificazione.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato per l'osservanza del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m. è la Sig.ra Patrizia Bettinelli.

IL SINDACO
(Angelo F. Capelli)

VISTO: Il Segretario Generale
(Dott. Domenico Figà)